COMMISSIONE VI

FINANZE

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Berselli: Sdemanializzazione della salina di Comacchio (336);

Borgoglio: Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Novi Ligure l'immobile demaniale denominato « ex caserma Baiardi » al fine di insediarvi un istituto professionale (637);

Sbarbati Carletti: Trasferimenti degli immobili demaniali costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nella città di Ancona, alla regione Marche (1280);

Bertoli ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (1530);

Mastrantuono: Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Castel Volturno di aree demaniali ricadenti nel medesimo comune (1632);

Paladini e Turci: Autorizzazione al Ministero delle finanze a vendere al comune di Mirandola (Modena) l'immobile denominato « ex caserma MVSN », sito nel medesimo comune (1698);

Paladini e Turci: Autorizzazione al ministro delle finanze a vendere al comune di Finale Emilia l'immobile denominato « Palazzo Borsari », sito in Finale Emilia (1704);

Sanna: Autorizzazione al ministro delle finanze a vendere al comune di Mores (Sassari) il compendio costituito dagli ex capannoni siti nel medesimo comune, in via Piave e in via Garibaldi (1759);

Bolognesi ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Genova delle aree e dei beni immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale tenutasi nel 1992 (2155);

Manfredi: Sdemanializzazione dell'ex caserma G.B. Revelli, sita nel comune di Taggia, e dell'ex caserma Siffredi, sita in comune di Imperia, frazione di Oneglia (2264);

Castagnola ed altri: Assegnazione in proprietà al comune di Genova dei suoli e dei manufatti dell'Esposizione mondiale del 1992 (2364);

Bolognesi ed altri: Trasferimento di beni dal demanio marittimo dello Stato a quello dei comuni sedi di strutture portuali (2492) 199

Manfredi Manfredo, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 199, 202, 203, 205

Gallo Franco, *Ministro delle finanze* 201 202, 203, 205

Sostituzioni:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 199

Votazione nominale:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 205

La seduta comincia alle 9,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Sartori Maria Antonietta, Castellotti e Bianchini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Forleo, Carli e Sbarbati Carletti.

Discussione delle proposte di legge Berselli: Sdemanializzazione della salina di Comacchio (336); Borgoglio: Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Novi Ligure l'immobile demaniale denominato « ex caserma Baiardi » al fine di insediarvi un istituto professionale (637); Sbarbati Carletti: Trasferimenti degli immobili demaniali costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nella città di Ancona, alla regione Marche (1280); Bertoli ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (1530); Mastrantuono: Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Castel Volturno di aree demaniali ricadenti nel medesimo comune (1632); Paladini e Turci: Autorizzazione al Ministero delle finanze a vendere al comune di Mirandola (Modena) l'immobile denominato « ex caserma MVSN », sito nel medesimo comune (1698); Paladini e Turci: Autorizzazione al ministro delle finanze a vendere al comune di Finale Emilia l'immobile denominato « Palazzo Borsari », sito in Finale Emilia (1704); Sanna: Autorizzazione al ministro delle finanze a vendere al comune di Mores (Sassari) il compendio costituito dagli ex capannoni siti nel medesimo comune, in via Piave e in via Garibaldi (1759); Bolognesi ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Genova delle aree e dei beni immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale tenutasi nel 1992 (2155); Manfredi: Sdemanializzazione dell'ex caserma G.B. Revelli, sita nel comune di Taggia, e dell'ex caserma Siffredi, sita in comune di Imperia, frazione di Oneglia (2264); Castagnola ed altri: Assegnazione in proprietà al comune di Genova dei suoli e dei manufatti dell'Esposizione mondiale del 1992 (2364); Bolognesi ed altri: Trasferimento di beni dal demanio marittimo dello Stato a quello dei comuni sedi di strutture portuali (2492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berselli: « Sdemanializzazione della salina di Comacchio »; Borgoglio: « Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Novi Ligure l'immobile demaniale denominato "ex caserma Baiardi" al fine di insediarvi un istituto professionale »; Sbarbati Carletti: « Trasferimenti degli immobili demaniali costituenti il complesso denominato "Rocca della Cittadel-

la", siti nella città di Ancona, alla regione Marche »; Bertoli, Biasutti, Santuz, Agrusti e Coloni: « Modifica dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico »; Mastrantuono: « Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Castel Volturno di aree demaniali ricadenti nel medesimo comune »; Paladini e Turci: « Autorizzazione al Ministero delle finanze a vendere al comune di Mirandola (Modena) l'immobile denominato "ex caserma MVSN", sito nel medesimo comune »; Paladini e Turci: « Autorizzazione al ministro delle finanze a vendere al comune di Finale Emilia l'immobile denominato "Palazzo Borsari", sito in Finale Emilia »; Sanna: « Autorizzazione al ministro delle finanze a vendere al comune di Mores (Sassari) il compendio costituito dagli ex capannoni siti nel medesimo comune, in via Piave e in via Garibaldi »; Bolognesi, Ronchi, Tripodi, Speranza e Ramon Mantovani: « Trasferimento in proprietà al comune di Genova delle aree e dei beni immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale tenutasi nel 1992 »; Manfredi: « Sdemanializzazione dell'ex caserma G.B. Revelli, sita nel comune di Taggia, e dell'ex caserma Siffredi, sita in comune di Imperia, frazione di Oneglia »; Castagnola, Turci, Camoirano Andriollo, Gianna Serra, Forleo e Sartori: « Assegnazione in proprietà al comune di Genova dei suoli e dei manufatti dell'Esposizione mondiale del 1992 »; Bolognesi, Renato Albertini, Bergonzi, Tripodi, Ramon Mantovani e Speranza: « Trasferimento di beni dal demanio marittimo dello Stato a quello dei comuni sedi di strutture portuali ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore ricordo che il testo unificato delle proposte di legge in esame è stato trasferito alla sede legislativa sulla base di una richiesta unanime dei gruppi.

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge.

Comunico altresì che la V Commissione ha espresso sul testo unificato delle proposte di legge il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"1. I proventi delle vendite autorizzate in base alla presente legge sono utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato; tali titoli sono interamente consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

e con la seguente osservazione: è opportuno procedere ad una quantificazione delle entrate determinate dal provvedimento, in quanto è necessario acquisire certezza finanziaria non solo sugli oneri recati dai provvedimenti ma anche sulle maggiori entrate dai medesimi determinate ».

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato approvato in sede referente.

Poiché agli articolo 1 e 2 del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali ed alle regioni i beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato dei quali gli enti suddetti

facciano richiesta per la realizzazione di un'opera o attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risulti la inutilizzazione degli stessi.

(È approvato).

ART. 2.

1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto di richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro verifica la possibilità di una cessione parziale o, in caso di impossibilità, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento è diretta la realizzazione dell'opera o dell'attività.

2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e le modalità di realizzazione e gestione dell'opera o dell'attività progettata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici, artistici, storico-paesistici ed ambientali esistenti sul bene, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o dell'attività cui è destinato il bene tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 21, il termine per la conclusione del procedimento sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è fissato in sei mesi. Nel caso di richieste da parte dell'amministrazione finanziaria di chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine è prorogato di quattro mesi.

3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve corrispondere al valore di mercato dell'immobile rapportato ad un suo utilizzo a scopo di lucro, diminuito di una quota percentuale per tenere conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole artistici, storico-paesistici ed ambientali *con le seguenti* e con quelli imposti per la tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, al comma 3, sostituire le parole valore di mercato dell'immobile rapporto ad un suo utilizzo a scopo di lucro *con le seguenti* valore corrente di mercato dell'immobile.

3. 2.

Il Relatore.

Entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 3 mirano ad introdurre una più esatta formulazione del testo.

FRANCO GALLO, *Ministro delle finanze*. Esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attività che l'ente cessionario si impegna a realizzare, in conformità al decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del negozio nel caso di mancata o difforme utilizzazione degli immobili rispetto alle finalità e nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima.

3. L'atto di cessione è approvato entro quindici giorni dalla stipulazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'atto di cessione è approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipulazione.

4. 1.

Il Relatore.

Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 4.1 del relatore, che prevede correttamente che l'atto di cessione sia approvato con decreto del ministro delle finanze anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

FRANCO GALLO, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 4.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. I beni trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici, storico-artistici, monumentali, paesaggistici e ambientali.

2. Gli immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, in forza di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole storico-artistici, monumentali, paesaggistici e ambientali *con le seguenti* e con quelli imposti per la tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

5. 1.

Il Relatore.

Invito la Commissione ad approvare l'emendamento 5.1 del relatore, recante una più corretta formulazione del testo.

FRANCO GALLO, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni dello Stato:

a) Salina di Comacchio (Ferrara) e fabbricati annessi;

b) immobile denominato « ex caserma Baiardi », sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

c) immobili costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nel comune di Ancona;

d) compendio demaniale insistente sul tratto di lido marittimo e di spiaggia compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);

e) immobile denominato « ex caserma MVSN », sito nel comune di Mirandola (Modena);

f) immobile denominato « Palazzo Borsari », sito nel comune di Finale Emilia (Modena);

g) compendio immobiliare costituito dagli ex capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);

h) immobili costituenti il complesso denominato « ex caserma G. B. Revelli » sito nel comune di Taggia (Imperia);

i) immobile denominato « ex caserma Siffredi », sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;

l) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;

m) immobili costituenti il complesso denominato « ex carcere mandamentale » siti nel comune di Brunico (Bolzano).

(È approvato).

ART. 7.

1. Gli immobili di cui all'articolo 6 sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

a) quelli di cui alle lettere *a), b), d), e), f), g), i), l)* ed *m)* al comune sul cui territorio insistono;

b) l'immobile di cui alla lettera *h)* in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;

c) gli immobili di cui alla lettera *c)* alla regione Marche.

(È approvato).

ART. 8.

1. La cessione dei beni indicati all'articolo 6 è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera *b)*, che sia destinato all'istituto

professionale ITIS e sue pertinenze, nonché a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera *c)*, che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto agli immobili di cui alla lettera *d)*, che non venga modificata la destinazione che gli immobili hanno nel demanio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) quanto all'immobile di cui alla lettera *h)*, che sia destinato alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonché a scuole e centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera *i)*, che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera *l)*, che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonché, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

(È approvato).

ART. 9.

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le parole: « risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia » sono soppresse.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. I proventi delle vendite autorizzate in base alla presente legge sono versati al capitolo n. 4003 dello stato di previsione generale dell'entrata del bilancio dello Stato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. I proventi delle vendite autorizzate in base alla presente legge sono utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato; tali titoli sono consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione di tale emendamento, che accoglie la condizione posta dalla V Commissione nel proprio parere.

FRANCO GALLO, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Berselli (336); Borgoglio (637); Sbarbati Carletti (1280); Bertoli ed altri (1530); Mastrantuono (1632); Paladini e Turci (1698); Paladini e Turci (1704); Sanna (1759); Bolognesi ed altri (2155); Manfredi (2264); Castagnola ed altri (2364); Bolognesi ed altri (2492) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato » (336-637-1280-1530-1632-1698-1704-1759-2155-2264-2364-2492):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Albertini, Asquini, Biasutti, Borgoglio, Carli, Colucci, Dalla Via, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Flego, Forleo, Frontini, Grillo Salvatore, Lettieri, Lucarelli, Manfredi, Monello, Padovan, Pagano, Pellicani, Pioli, Piro, Rosini, Sbarbati Carletti, Serra Gianna, Susi, Torchio e Turci.

La seduta termina alle 9,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 23 luglio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO